

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOMBI, MILILLO, SERENI, CIANCA, DE LEONARDIS, MASCIALE, ZANONI, SACCHETTI, FABBRI, SPEZZANO, BARDELLINI, BOSI, DI PRISCO, PELLEGRINI, CALEFFI, SCOTTI, RONZA, MARCHISIO, NEGRI, ZANARDI, RISTORI, CERVELLATI, SIMONUCCI, MAMMUCARI, FENOALTEA, ALBERTI, GRANATA, CERABONA, CARUSO, MARABINI e GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1959

Provvedimenti per una più tempestiva attuazione delle opere di bonifica di spettanza privata

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alla recente decisione della Corte costituzionale, circa la legittimità delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, le nostre Commissioni permanenti 8^a e 10^a procedevano ad una indagine nelle diverse Province del Paese per rendersi conto delle ripercussioni che si erano verificate nell'occupazione della mano d'opera agricola.

Ecco uno dei principali rilievi che i colleghi designati per questa indagine hanno fatto: «...l'applicazione, quasi improvvisa, della sentenza della Corte ha fatto aumentare la disoccupazione e la sottoccupazione in agricoltura di almeno 200.000 unità, togliendo ai lavoratori 12 milioni di giornate lavorative. Questi dati possono ritenersi ufficiali». (Relazione del senatore Merlin, Presidente del Comitato e relatore, pagina 6).

Il rimedio a questa grave situazione le due Commissioni permanenti del Senato (8^a agricoltura, 10^a lavoro) lo indicavano nella loro riunione comune del 20 maggio

1959, votando un ordine del giorno presentato dal senatore Milillo, il quale al punto B, così si esprime:

« Promuovere con urgenza provvedimenti diretti a:

1) favorire la razionale coltivazione delle terre con le necessarie trasformazioni colturali e promuovere la esecuzione di opere di miglioramento fondiario anche obbligatorie, tenendo conto delle possibilità di sviluppo agricolo delle varie zone, allo scopo principale di conservare nelle zone già bonificate i benefici realizzati;

...4) migliorare e perfezionare il testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in modo da garantire ed accelerare la approvazione e l'esecuzione dei piani di bonifica delle terre »...

Queste conclusioni venivano accettate dall'onorevole Ministro dell'agricoltura presente alla riunione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le precedenti citazioni e le discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento indicano che nel campo della bonifica e delle trasformazioni agrarie vi è un largo campo di sviluppo delle fonti di lavoro, che può migliorare le condizioni di impiego dei nostri lavoratori, sviluppando nel contempo la produzione agricola nazionale e consentendoci così di affrontare con maggiore probabilità di successo la concorrenza sui mercati internazionali.

Il problema della bonifica integrale e di quella montana è un problema imponente per il nostro Paese; sono milioni di ettari di terra classificati in comprensori di bonifica; e la esecuzione delle opere, specie per quanto riguarda quelle di competenza privata, non si può dire che proceda con la sollecitudine che la esigenza di sviluppo della economia nazionale richiede.

Tra gli elementi che ritardano l'attuazione di questi lavori è l'accentramento dei fondi che la legge affida all'amministrazione centrale. Vi sono gravi ritardi nella elaborazione dei piani generali di bonifica e vi sono i più seri intralci nell'attuazione di detti piani, i quali debbono ottenere l'approvazione di troppe istanze burocratiche.

Un organo regionale, quale il Comitato regionale di bonifica, previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, può profondamente modificare, anche in rapporto all'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana, questo esiziale accentramento. I Consorzi saranno assistiti, stimolati, indirizzati nella loro attività da un organismo di carattere democratico a stretto contatto con le popolazioni ed i territori interessati.

Anche la prescrizione dei termini per lo inizio ed il completamento delle opere previste a carico dei proprietari privati, sarà stabilita con maggiore aderenza alle necessità ambientali e sociali dei lavori da eseguirsi. I provvedimenti di giusto rigore che la legge prevede a carico degli inadempienti, potranno intervenire con tempestività

contribuendo all'acceleramento della bonifica, come da ogni parte è auspicato.

Il raggiungimento degli obiettivi che le opere di bonifica si prefiggono è grandemente agevolato dalle disposizioni previste nel presente disegno di legge, in base al quale il proprietario terriero può liberarsi dagli obblighi a lui spettanti, mediante la stipulazione di contratti miglioratori con lavoratori agricoli singoli o associati, alla seguente condizione: che al termine della trasformazione una parte del terreno passi in proprietà ai lavoratori.

Per effetto di tali contratti il coltivatore miglioratorio si surroga al proprietario negli obblighi di bonifica e beneficia, come è ovvio, dei contributi e dei sussidi previsti dalle leggi.

Si prevedono particolari agevolazioni a favore dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari, sia per gli esoneri degli espropri, sia per particolari contributi ai coltivatori diretti che si riuniscano in cooperative, per l'esecuzione di opere di competenza privata.

Questa nostra proposta vuole infine colmare una lacuna circa la manutenzione delle opere di bonifica da eseguire, prescrivendo per quali di esse vi è obbligo a carico dei privati e per quali altre debbano provvedervi invece lo Stato, le Province od i Comuni.

Il presente provvedimento, il quale non ha la pretesa di risolvere tutte le difficoltà che si presentano in questo vasto campo della bonifica e della trasformazione agraria, vuole contribuire all'acceleramento della bonifica, rimuovendo alcuni dei principali ostacoli che a tale acceleramento si oppongono e che concorrono pertanto a mantenere bassa la produzione agricola, e alta la disoccupazione su milioni di ettari del territorio nazionale.

I proponenti confidano che per i motivi indicati, il presente disegno di legge non potrà non avere il voto di quanti hanno a cuore le sorti della nostra agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito in ogni Regione il Comitato regionale per la bonifica.

Di esso fanno parte, con voto deliberativo, i componenti del Comitato regionale della agricoltura, il Provveditore regionale alle opere pubbliche, i capi degli Uffici provinciali del Genio civile, un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale della Regione.

Fanno altresì parte del Comitato regionale per la bonifica, con voto consultivo, due rappresentanti dei lavoratori per ciascuna Provincia.

Al Comitato regionale per la bonifica sono demandate le attribuzioni affidate dalle leggi sulla bonifica integrale e sulla bonifica montana ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, salvo l'emana- zione dei decreti.

Spettano in particolare al Comitato re- gionale per la bonifica l'approvazione del piano generale di bonifica per la fissazione degli obblighi di bonifica a carico dei pro- prietari di terra.

Art. 2.

I Consorzi di bonifica devono:

a) redigere il piano generale di bonifica, i piani particolari e i progetti esecutivi che non siano affidati ad altri organismi previsti dalla legge;

b) determinare gli obblighi di bonifica a carico di ciascun proprietario di terre e fis- sare i termini per la loro esecuzione;

c) eseguire le opere di competenza sta- tale, quando ne abbiano avuto la concessione;

d) adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio del- lo Stato 31 dicembre 1947, n. 1744;

e) adempiere agli obblighi comminati dal Comitato regionale per la bonifica;

f) vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata.

In caso di irregolare funzionamento del Consorzio di bonifica o di mancata o ritar- data esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo, su proposta del Comitato regionale per la bonifica, il Ministro della agricoltura e delle foreste dispone lo sciogli- mento dell'amministrazione consortile.

La gestione straordinaria commissariale non può prolungarsi oltre 4 mesi.

Art. 3.

Il Comitato regionale della bonifica può disporre che le opere di competenza privata siano eseguite contemporaneamente alle ope- re pubbliche.

In ogni caso, il termine per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza pri- vata non può essere superiore, rispettiva- mente, a 6 mesi e a 2 anni dall'approvazione del piano generale di bonifica.

Art. 4.

Ai fini dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicem- bre 1947, n. 1744, il proprietario può libe- rarsi dall'obbligo di eseguire le opere di tra- sformazione a suo carico, qualora stipuli con- tratti miglioratori con lavoratori singoli o associati, nei quali sia previsto, al termine della trasformazione o del miglioramento, il trasferimento al lavoratore in piena pro- prietà di parte del terreno concesso e tra- sformato.

Per effetto del contratto così stipulato, il coltivatore miglioratorio si surroga al proprietario negli obblighi di trasformazione e di miglioramento e beneficia del contributo sulle opere e del concorso negli interessi dei mutui.

Art. 5.

A parziale modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non si fa luogo ad esproprio in danno dei pro- prietari coltivatori diretti.

Non si fa luogo altresì all'esproprio in danno dei piccoli proprietari non coltivatori diretti nei limiti che saranno determinati dal Comitato regionale per la bonifica.

Art. 6.

Qualora più coltivatori diretti, proprietari di terreni, enfiteuti o coloni miglioratori, si uniscano in cooperative o in altra forma associativa e consortile, per eseguire le opere di trasformazione e di miglioramento, i sussidi, i mutui e i contributi previsti dalle leggi sono concessi al nome dell'Ente cooperativo, associativo o consortile.

A beneficio delle cooperative di cui al precedente comma, i contributi previsti dalla legge per le opere di competenza privata sono aumentati del 10 per cento.

Art. 7.

La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari solo per le opere di esclusivo interesse agrario.

In tutti gli altri casi, la manutenzione e l'esercizio sono a totale carico dello Stato, della Provincia e del Comune, secondo le rispettive competenze e possono essere affidate al Consorzio di bonifica.